

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Procedura negoziata, da svolgersi ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 154 del Codice per l'affidamento del servizio di “Sostituzione e riparazione cristalli della flotta autobus/mezzi di Atap s.p.a.”.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. ALESSIA FURNO SOLA

Sommario

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Durata dell'appalto	4
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	4
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	4
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore	5
Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio	5
Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto	6
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
Art. 9 - Esecuzione della fornitura	7
Art. 10 - Garanzia definitiva	7
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	7
Art. 11 - Revisione prezzi	7
Art. 12 Pagamenti	7
Art. 13 Penali	8
CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	8
Art. 14 Subappalto	8
Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto	10
Art. 16 - Pagamento dei subappaltatori	10
CAPO 6 - GARANZIE	11
Art. 17 - Garanzie ulteriori	11
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	11
Art. 18 - Norme di sicurezza generali	11
CAPO 8 - ALTRO	12
Art. 19 Foro competente e controversie	12
Art. 20 Trattamento dei dati personali	12

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'aggiudicazione di accordo quadro per la Sostituzione e riparazione cristalli della flotta autobus/mezzi di Atap s.p.a.". (Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – S.p.A) presso le sedi:

- Biella, Corso G.A. Rivetti 8/b (codice NUTS ITC13);
- Vercelli, Corso Gastaldi 16 (codice NUTS ITC12);
- Alice Castello, Via Don Caffaro 4 (codice NUTS ITC12);
- Pray Biellese, Via Biella 21 (codice NUTS ITC13).

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'organizzazione del servizio di trasporto può prevedere lo spostamento, anche se solo temporaneo, degli autobus da un deposito all'altro, finendo per modificare, sebbene in modo non sostanziale, il numero dei mezzi presenti sui singoli depositi.

L'appalto ha per oggetto il servizio di sostituzione e riparazione cristalli della flotta di autobus/mezzi in dotazione ad ATAP. Il servizio in particolare deve prevedere, a seconda dei casi, la riparazione oppure lo stacco e riattacco del cristallo incollato o ancora lo stacco e riattacco del cristallo a guarnizione, su cristalli di fornitura ATAP.

Per cristalli deve intendersi: il parabrezza dei veicoli $\leq 3,5$ t., il parabrezza degli autobus, i vetri laterali e i lunotti, nonché gli scendenti.

Il servizio dovrà includere garanzia sull'installazione, garanzia su collanti come da legge, manodopera, costi di trasferimento del personale dell'Operatore Economico da e per le sedi di intervento, materiali di consumo, smaltimento cristalli e materiali di risulta, servizio on site.

Inoltre l'effettuazione di ciascun intervento dovrà avvenire entro max 3 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo email da ATAP e la disponibilità del veicolo dovrà essere garantita entro il giorno successivo all'intervento. Eventuali proroghe, concordate con l'Area Tecnica, potranno essere concesse per motivi eccezionali.

Il servizio comprende tutti gli autobus (presenti nell'Allegato 1) nonché gli altri veicoli facenti parte della flotta aziendale di ATAP, tale elenco non è esaustivo e potrà essere soggetto a variazione dei mezzi, in funzione alle necessità aziendali.

Qualora ATAP abbia necessità di effettuare il servizio in contemporanea su un numero di mezzi maggiore di due l'appaltatore potrà decidere o meno di accettare il servizio per i mezzi eccedenti senza incorrere in penali; qualora accetti la commessa però dovrà garantire le tempistiche di cui sopra anche per i mezzi eccedenti.

Qualora ricorra la condizione di rinuncia dell'operatore che ha presentato migliore offerta ad effettuare il servizio per i mezzi eccedenti a due, si attua lo scorrimento "a cascata" della graduatoria senza applicazione di penali.

Qualora ricorra la condizione di incapacità/rinuncia dell'operatore che ha presentato migliore offerta ad effettuare il servizio sino a due mezzi, si attua lo scorrimento "a cascata" della graduatoria con applicazione di penali al primo in graduatoria.

Il servizio deve essere garantito mediante impiego di personale adeguatamente formato e qualificato per la specifica attività.

Ad avvenuta ultimazione delle lavorazioni, verrà effettuata operazione di verifica a cura del personale tecnico di ATAP che verificherà, unitamente al personale della Ditta, la conformità dell'intervento manutentivo. Qualora siano riscontrate difformità la Ditta si impegna per la riparazione delle eventuali difformità il tutto a proprie spese.

I candidati dovranno essere dotati di tutte le attrezzature necessarie per svolgere il servizio di cui al presente avviso a regola d'arte presso le sedi del cliente, ATAP infatti non renderà disponibile alcun tipo di attrezzatura o di impianto per lo svolgimento delle attività.

Le attività dovranno essere svolte necessariamente presso le sedi aziendali presenti nei comuni di Biella, Vercelli, Pray Biellese e Alice Castello, in apposite aree specificamente rese disponibili per l'effettuazione degli interventi, presso le officine aziendali ATAP esistenti. I candidati potranno manifestare la propria disponibilità per gestire gli interventi anche solo presso la sede centrale di Biella più una o più sedi tra quelle esterne (Vercelli, Alice C.Ilo, Pray), senza dover necessariamente garantire gli interventi presso tutte e 3 le sedi esterne. Qualora non sia manifestata tale volontà l'offerta si intende valida per tutte le sedi.

GARANZIE

A prescindere dalle operazioni di verifica all'atto della riconsegna del mezzo, fatti salvi i maggiori termini riconosciuti dalla legge per il caso di vizi occulti o non conoscibili, ATAP si riserva di comunicare al referente del Fornitore eventuali ulteriori difformità riscontrate, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di avvenuta riconsegna del mezzo. In tal caso il Fornitore si impegna ad effettuare, a proprie spese, il ritiro del mezzo e la riparazione delle eventuali difformità.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 3 anni (36 mesi) decorrenti dalla data di stipula del contratto salvo il fatto che l'ammontare complessivo dei relativi servizi raggiunga il valore contrattuale presunto prima dello scadere dei tre anni, in tal caso il presente accordo si intenderà cessato alla data del raggiungimento del suindicato importo.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, si stima che l'importo presunto del presente contratto, sulla base degli interventi medi eseguiti negli ultimi anni, sia di euro 90.000,00 IVA esclusa per l'intera durata contrattuale. La sottoscrizione del presente accordo non impegna pertanto, in alcun modo, ATAP al raggiungimento del suindicato fatturato, l'accordo quadro infatti è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità a seguito di "semplice chiamata".

A) Importo a base di gara	90.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	300,00
A) + B) Importo complessivo	90.300,00

L'importo complessivo è al netto di Iva.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'impresa aggiudicataria assume al momento dell'aggiudicazione l'obbligo di provvedere alla fornitura, in conformità alle condizioni contenute nel presente testo.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare di gara e da tutti gli allegati di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità dell'appalto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- c) Il Disciplinare di gara;
- d) elaborati allegati con prevalenza elaborati tecnici;
- e) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.

3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5. Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati di gara, ma necessarie per dare piena funzionalità e coerenza all'appalto, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore senza che questi possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. n. 36/2023 per servizi sotto soglia affidati con procedura negoziata ovvero con corrispondenza secondo l'uso commerciale ovvero ATAP provvederà all'emissione di un Ordine d'acquisto avente valore di **Contratto**.

2. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) tutti gli elaborati di gara;
 - b) l'offerta economica formulata in sede di gara;
 - c) il DUVRI (D. Lgs. 81/08);
 - d) le polizze contro i danni subiti.
3. Sono contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
 - D. Lgs 36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
 - GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - D.lgs. n.81/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - CAM ove applicabili;
 - Codice della Strada
 - Disposizioni normative applicabili concernenti il servizio in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all'oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore

1. Per quanto riguarda l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si fa riferimento all'art 124 del D. Lgs. 36/2023. Inoltre si fa riferimento al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" ed in particolare all'art. 95 recante "Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni".

2. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 viene fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, la mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice D. Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto

a. Risoluzione

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a. inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di difformità del prodotto per n. 3 (tre) volte nel corso del contratto, rispetto alle caratteristiche concordate;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d. sospensione delle prestazioni da contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e. quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - f. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;
 - g. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - h. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - i. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - j. grave inadempimento delle norme di tutela ambientale;
 - k. nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;
 - l. nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento o che non vi è l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. (Articolo 104, comma 9 D. Lgs 36/2023);
 - m. accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
 - n. violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
 - o. mancato rinnovo di polizze a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
 - p. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - q. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (raccomandata A/R, P.E.C.).

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

B. Recesso

1. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. La Stazione appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.
3. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma,
4. l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto con riferimento al quale è stato esercitato

- il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
5. L'esecuzione o il completamento degli adempimenti contrattuali nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato sono disciplinati dall'art 124 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Esecuzione della fornitura

1. Dalla data di stipula dell'accordo quadro (o consegna anticipata) ATAP ha facoltà di emettere ordinativi successivi per quantitativi anche parziali, fino a concorrenza del quantitativo complessivo indicato. La data di emissione di ciascun ordinativo fa fede per il computo dei termini di consegna. L'impresa dovrà far pervenire ad ATAP:
- Copia dell'ordine sottoscritto per accettazione.
 - Copia sottoscritta per accettazione del "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." Il documento, costituente allegato contrattuale, sarà allegato al 1° ordine emesso; esso definisce le regole per il coordinamento della sicurezza nei casi di accesso del personale incaricato dal fornitore all'interno delle sedi aziendali.
 - Copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-simile, Allegato 5) che saranno inviate unitamente all'ordine. Le clausole generali ivi riportate costituiranno parte integrante del contratto.
 - In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto a:
 - comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.
- Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di strumenti idonei ai fini della tracciabilità secondo le previsioni di legge.
- In caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) e) f) entro 20 giorni dalla comunicazione formale di ciascun ordinativo, o nel caso in cui i contenuti dei suddetti documenti risultino non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, ATAP si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 10 - Garanzia definitiva

In tema di garanzie definitive trova applicazione l'art. 53 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023 e visto l'importo esiguo (di circa 30.000 euro annui stimati) non viene richiesta garanzia definitiva.

L'impresa dovrà però essere in possesso polizza assicurativa di RCT/RCO per le attività del presente appalto per un valore minimo pari a 90.000 Euro. Come meglio esplicitato al successivo art.17.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 11 - Revisione prezzi

I prezzi indicati nell'offerta economica resteranno fissi ed immutabili per tutta la durata della fornitura e delle prestazioni accessorie fatti salvi i casi previsti dall'art 60 comma 2 lett b. del D. Lgs 36/2023.

Art. 12 Pagamenti

La fatturazione dovrà avvenire con riferimento agli estremi degli ordinativi.

ATAP si impegna ad effettuare il pagamento - tramite bonifico bancario - su base MENSILE senza anticipo a trenta giorni data fattura fine mese.

La fatturazione è soggetta alle disposizioni relative allo split payment dell'IVA introdotte dall'art 1, comma 629 della legge n 190/2014 e, pertanto, dovrà recare la seguente dizione: "Fattura soggetta a scissione dei pagamenti a norma dell'art 1, comma 629 della legge n 190/2014".

La liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella elettronica (data fattura fine mese), ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC).

L'operatore economico si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136

“Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche, pena la non sottoscrizione del contratto.

Art. 13 Penali

Le penali vengono così indicate

- fino ad Euro 130,00 per ogni giorno di ritardo;
- fino ad Euro 500,00/cad per altre violazioni.

Qualora la ditta aggiudicataria non possa garantire il servizio, nei tempi e nei modi stabiliti ATAP potrà riservarsi la facoltà di richiedere il servizio ad altro fornitore scorrendo “a cascata” la graduatoria. In tal caso, Atap applicherà alla ditta aggiudicataria penalità per inadempimento del servizio.

Le carenze dell'operatore e le conseguenti eventuali penali saranno quantificate secondo un criterio di equità tenendo conto dell'impegno prestato dall'operatore nella risoluzione delle problematiche. La stazione appaltante successivamente a 3 contestazioni ufficiali debitamente motivate, potrà risolvere il contratto. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Nel caso in cui l'importo totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, il RUP ha facoltà di proporre alla stazione appaltante la risoluzione dell'atto negoziale per grave inadempimento.

La Ditta ha facoltà di presentare istanza motivata tesa ad ottenere la totale o parziale disapplicazione delle penali.

CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 14 Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del D. Lgs 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ATAP rimarrà comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra il Fornitore e l'impresa subappaltatrice.

I pagamenti degli eventuali subappaltatori saranno effettuati direttamente dal Fornitore il quale dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni, non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs 36/2023 ed all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto contenente, tra l'altro:

- l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della L. n. 136/2010;
- l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi;
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
- l'indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell'autorizzazione;

c) che l'Appaltatore contestualmente trasmetta:

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la dichiarazione dell'appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- la dichiarazione dell'appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le lavorazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi previsti dal programma dei lavori del contratto principale;
- la dichiarazione del subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d'ufficio secondo quanto di seguito previsto;
- se il subappaltatore è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, la Stazione appaltante concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma la Stazione appaltante può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 o la carenza dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto.

L'affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui sopra, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

L'appaltatore deve acquisire un'autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso è incrementato.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono (art 119 comma 16 D. Lgs 36/2023):

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- b) per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante (art 119 comma 2 D. Lgs 36/2023), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,

- a) il nome del subcontraente,
- b) l'importo del sub-contratto,
- c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
- d) eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione appaltante i seguenti documenti:

- a) dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
- b) elenco del personale autorizzato;
- c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003

(distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante; quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010.

Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

2. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle parti subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023.

Art. 16 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

2. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolo d'Oneri.

3. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'art. 119 comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs 36/2023 esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.

4. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio

- dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui agli Art 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e Art 119 comma 11 lett b) del D. Lgs 36/2023.
 7. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
 8. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
 9. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 17 – Garanzie ulteriori

- 1.** Divieti di cessione: Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del C.C. è esclusa la cedibilità dei crediti dell'impresa aggiudicataria derivanti dalla fornitura, pena la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1456 C.C. e l'incameramento dell'intero importo delle garanzie di cui ai punti D.1.a. e D.1.b.
- 2.** Cambi di denominazione: Eventuali cambi di ragione sociale e/o fusioni od incorporamenti dell'impresa fornitrice devono garantire l'inalterabilità delle condizioni della presente fornitura.
- 3.** Cessione del mezzo e alienazione: L'alienazione o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, di ogni singolo mezzo della fornitura, da parte di ATAP, comporta la decadenza della parte contrattuale relativa alla manutenzione e riparazione di quel mezzo, per la parte non ancora usufruita; ATAP si impegna a comunicare con almeno un mese di anticipo il verificarsi di tale evento, salvo il caso di alienazione a seguito di incidente con conseguenze irreparabili.
- 4.** L'impresa dovrà essere in possesso polizza assicurativa di RCT/RCO per le attività del presente appalto per un valore minimo pari a 90.000 Euro. Nessuna responsabilità sarà peraltro da attribuire ad ATAP per danni derivanti dall'espletamento del servizio. Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà ATAP o di terzi, causati dal personale della Ditta, sarà a carico della Ditta stessa la quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento alle persone e/o al ripristino dei materiali sottratti o danneggiati.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 18 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale dell'abbigliamento idoneo per l'esecuzione dei lavori (vestiti da lavoro, tute, ecc.), di tutti i materiali, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), atti alla più completa tutela del proprio personale in conformità alle normative di legge vigenti e che dovranno essere utilizzati in conformità ed in applicazione delle medesime (caschi, guanti da lavoro, mascherine, calzature antinfortunistiche, ecc.).

4. L'Appaltatore **dovrà trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale che verranno impiegati.**

L'Appaltatore assegnerà al servizio oggetto dell'appalto personale professionalmente qualificato e formato, in numero adeguato e tale da assicurare, nell'esecuzione del servizio richiesto, il pieno rispetto delle norme di legge, delle eventuali prescrizioni vigenti in materia e delle istruzioni ricevute da ATAP S.p.A. Nello specifico i servizi dovranno essere svolti da personale qualificato, opportunamente addestrato, idoneo anche sotto il profilo morale e in possesso degli eventuali certificati/attestati professionali necessari. In particolare, L'Appaltatore dovrà impiegare personale dipendente, corrispondere a detto personale le retribuzioni dovute ed attuare nei confronti dello stesso tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze stabilite da norme di legge, da regolamenti ed usi locali e dai contratti collettivi di lavoro, restando in ogni caso le rispettive responsabilità sempre a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, anche nel caso di personale dipendente di terzi (es. subappaltatori).

5. L'Appaltatore, in ottemperanza all' art. 36 bis del D.L. N° 223/2006 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà dotare il personale impiegato di tessera di riconoscimento, al fine di consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato, su tale tessera dovrà essere riportato in modo leggibile la Società, il nome, il cognome e la data

di nascita, oltre ad una fotografia recente, data di assunzione.

6. L'Appaltatore, dovrà rispettare e fare rispettare al proprio personale ed al personale eventualmente dipendente da terzi la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, con riguardo sia alle attrezzature, sia alle lavorazioni, sia al comportamento degli addetti, e rimarrà esclusivamente e pienamente responsabile di ogni danno e pregiudizio, a persone e cose, che potesse derivare al personale impiegato direttamente e/o indirettamente dal Soggetto Aggiudicatario o a terzi in genere (ivi compresi dipendenti e beni aziendali di ATAP S.p.A.), mallevando ATAP da ogni responsabilità ed onere al riguardo, fatti salvi gli obblighi di cui *D. Lgs 81/08 art. 26 comma 3*.

7 L'Appaltatore, dovrà sorvegliare il proprio personale, il quale dovrà rispondere alla massima serietà e riservatezza.

8. L'Appaltatore, dovrà provvedere all'esecuzione del servizio senza arrecare danni ed intralci alle attività di ATAP che vengono svolte in aree limitrofe a quella del luogo dell'esecuzione del servizio; dovrà quindi provvedere all'esecuzione del servizio senza arrecare intralcio a tali attività, provvedendo all'esecuzione degli interventi in orari e in tempi (e relativa durata) compatibili con le esigenze esposte.

9. L'Appaltatore, dovrà provvedere **in proprio**, alle attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione degli interventi affidati.

CAPO 8 - ALTRO

Art. 19 Foro competente e controversie

Foro competente: Per ogni controversia e contestazione legale è competente il foro di Biella.

Contenziosi: Qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà diritto all'impresa aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato 7.

Il Direttore Generale
(Ing. S. Bertella)
F.to in originale